Supplemento STRAORDINARIO alla "Gazzetta Ufficiale „ 326 del 29 dicembre 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 dicembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

PROSPETTO DELLE TARIFFE DI REDDITO DOMINICALE E DI REDDITO AGRARIO

stabilite dalla Commissione censuaria centrale per il comune di Eraclea della

Provincia di Venezia

con deliberazione n. 2891 dell'11 ottobre 1956

ROMA
Istituto Poligrafico dello Stato
1956

Tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 2391 per il comune di Eraclea della provincia di Venezia.

LA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE

Visti gli atti relativi alla pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del comune di Eraclea (Venezia), determinate in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto l'art. 12 del predetto decreto-legge;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visti i prospetti delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario pubblicati, a norma di legge, nel Comune sopraindicato;

Visto il reclamo presentato dalla Commissione censuaria comunale di Eraclea;

Vista la deliberazione della Commissione censuaria provinciale;

Visti le osservazioni ed il parere del locale Ufficio tecnico erariale;

Vista la deliberazione n. 2138 del 24 marzo 1942, con la quale la Commissione censuaria centrale, in sede di revisione generale degli estimi, ordinata con decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabiliva le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario per tutto il territorio nazionale;

Vista la relazione della Sottocommissione incaricata di esaminare le tariffe proposte;

Sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Sentito il Collegio dei periti;

Sentito il relatore;

Delibera:

Per il comune di Eraclea (Venezia), le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, sono stabilite in conformità del prospetto annesso alla presente deliberazione.

Ordina

la pubblicazione delle tariffe nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1956

p. *Il Ministro per le finanze*
Presidente della Commissione censuaria centrale
E. Jandolo

Il segretario: G. Mascitelli

COMUNE DI ERACLEA

	Classe	Reddito dominicale Lire	Reddito agrario Lire
Seminativo	I	975 —	280 —
Id.	II	775 —	230 —
Id.	III	575 —	220 —
Id.	IV	400 —	210 —
Seminativo arborato	I	1100 —	300 —
Id.	II	900 —	260 —
Id.	III	725 —	250 —
Id.	IV	575 —	230 —
Prato	I	420 —	175 —
Id.	II	250 —	125 —
Vigneto	I	1500 —	420 —
Id.	II	1300 —	370 —
Id.	III	950 —	310 —
Gelseto	unica	1100 —	270 —
Bosco di alto fusto	I	400 —	18 —
Id.	II	120 —	12 —
Bosco ceduo	I	370 —	31 —
Id.	II	220 —	26 —
Incolto produttivo	unica	70 —	4 —

Deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo, bonifica e per spese d'irrigazione, ecc.

TITOLO DELLA DEDUZIONE	Simbolo relativo	Importo della deduzione per ettara Lire	Importo della deduzione per ogni 100 lire di redd.to Lire
Consorzio 3° interprovinciale per opere idrauliche di 2ª categoria:			
Piave sinistra di poco sopra la mina	A_{93}	—	0,50
Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore 3° bacino	A_{139}	76,89	—
Consorzio di bonifica Ongaro Inferiore	A_{140}	64,80	—
1° bacino	B_{140}	16,20	—
	C_{140}	50,20	—

(5484)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104388) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.